

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona; sede legale: Corso Stamira n. 60, 60121, Ancona; sede amministrativa: Strada di Passo Varano n. 19, tel. 071/5894362/5894257/5894349, fax 071/5894213; sito web: www.provincia.ancona.it, per conto dell'ATA Rifiuti in esecuzione della determinazione n. 181 del 28/12/2018 a firma del Direttore Ing. Massimiliano Cenerini, come modificata dalla determinazione n.11 del 29/01/2019.

DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata l'affidamento del servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana nel Comune di Senigallia (Ban18S).

Il servizio è più dettagliatamente descritto nel capitolato speciale di appalto.

CIG 7750932F6A

CPV 90612000-0 "Servizi di spazzamento strade" e comprende tutte le attività descritte nel capitolato speciale d'appalto.

VALORE APPALTO Importo complessivo stimato € 3.052.000,00 IVA esclusa.

Tale valore, ai sensi dell'art. 35 del Codice è comprensivo di opzione di rinnovo per un periodo massimo di dodici mesi ed eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi.

- Importo biennale a base di gara: € 1.744.000,00 al netto dell'IVA
- Importo comprensivo di rinnovo opzionale: € 2.616.000,00
- Valore massimo stimato della proroga (quantificato con riferimento ad un periodo di proroga presunto pari a sei mesi): € 436.000,00

Costo manodopera:

€ 435.970,00 annui IVA esclusa.

DURATA APPALTO: due anni 2019/2020/2021 a decorrere dal 01 maggio 2019; l'ATA si riserva la facoltà di avvio del servizio in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad Euro 61.040,00 (pari al 2% di Euro 3.052.000,00).

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore dell'ATO2, sul conto di tesoreria presso UBI BANCA IBAN: IT 62 V 03111 21205 000000021178 con la seguente causale: "cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto BAN18S servizio di spazzamento";

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ATA;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere intestata all'ATA e deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. **a pena di esclusione**, e ai sensi del comma 8, dell'art. 93, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE

- le polizze devono essere aggiornate al D.Lgs. 50/2016 sostituendo il richiamo al D.Lgs. 163/2006 ormai abrogato ed al nuovo D.M. 31/2018.

- LA FIDEIUSSIONE, NONCHÉ L'IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, SE ASSUNTO CON ATTO SEPARATO, DEVE ESSERE PRESENTATA IN P7M FIRMATA DIGITALMENTE DAL GARANTE E CARICATA DAL CONCORRENTE DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA.

- In caso di partecipazione in RTI, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: "la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla

**gara delle imprese------(denominazione) con sede in ----- e --
----- (denominazione) con sede in -----, che
partecipano in associazione temporanea di imprese non ancora costituita,
rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”.**

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

CONTRIBUTO A.N.A.C. – PASSOE- VERIFICA REQUISITI:

Il concorrente deve, a pena di esclusione, procedere al versamento della contribuzione nella misura di € 140,00.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, **da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa”.**

CAPACITA' RICHIESTE

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “1. *Costituisce*

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

5. *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

a) *la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*

b) *l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) così sostituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. *Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.*

7. *Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. *Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

9. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

10. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.*

11. *Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre*

2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”.

Si evidenzia che i suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**
- **dai singoli soggetti raggruppati;**
- **(nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3, dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.**

REQUISITI DI CAPACITA' SPECIALE

B) Requisiti di idoneità professionale

1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività oggetto di gara (in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento);
2. essere iscritti nella “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. (in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento);
3. essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Decreto 3 giugno 2014 n. 120) per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe D o superiore (oppure attestazioni equivalenti per le imprese appartenenti alla Comunità Europea **(in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)**);
4. essere in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara **(in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)**);
5. essere in possesso della Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001, per i servizi oggetto della gara; **(in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)**).

Se l’operatore economico è una Cooperativa Sociale, il concorrente deve essere iscritto:

- a) nell'Albo Nazionale della Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli Uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/6/2004 attuativo del D. Lgs. 6/2003)
- b) all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1) Requisiti di capacità economico/finanziaria

Fatturato globale conseguito negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018, qualora sia stato già approvato il bilancio 2018) non inferiore all'importo complessivo di appalto e pertanto non inferiore ad € 3.052.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016); tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'Operatore economico concorrente.

Il concorrente, al solo fine di accelerare la procedura di comprova dei requisiti, dovrà già in sede di partecipazione alla presente gara di appalto, allegare-inserendolo nella busta A contenente la documentazione amministrativa - estratto del bilancio con evidenziata la voce dalla quale si evinca il suindicato fatturato globale.

Il suddetto requisito, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento deve essere posseduto dalla mandante nella misura minima del 10% (art. 83, comma 8,

del D.Lgs. 50/2016), fermo restando, in ogni caso, che la capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. Aver svolto, nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente il termine di scadenza di presentazione delle offerte, analogo servizio di spazzamento per uno o più comuni per un totale di 40.000 abitanti serviti. Il concorrente, al solo fine di accelerare la procedura di comprova dei requisiti, dovrà già in sede di partecipazione alla presente gara di appalto, allegare - inserendola nella busta A contenente la documentazione amministrativa- i certificati di regolare esecuzione del servizio in argomento.

2. Disporre, o impegnarsi a disporre entro l'avvio del servizio e per tutta la durata contrattuale, per lo svolgimento del servizio di spazzatrici immatricolate dopo il 1^o gennaio 2016 che, come tutti gli altri mezzi, dovranno essere dotate di sistema di rilevamento GPS. La dichiarazione di impegno va resa nell'ambito della compilazione dell'ALL. 1 al presente disciplinare.

3. Impegno ad applicare al personale impiegato nel servizio in oggetto il CCNL servizi ambientali (FISE/Utilitalia ex Federambiente). Anche tale dichiarazione di impegno va resa nell'ambito della compilazione dell'ALL. 1 al presente disciplinare.

In caso di partecipazione in RTI i suddetti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento del suo complesso.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui al comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione EMAS oppure UNI EN ISO 14001:2015 e per il Sistema di qualità aziendale conforme alle norma UNI EN ISO 9001, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta **obbligatoriamente tre subappaltatori, trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria.**

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ognuna delle imprese subappaltatrici indicate nella terna e caricato sulla piattaforma telematica sia in formato xml **che in formato pdf**.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Considerata la delicata natura dei servizi, per poter partecipare alla gara è obbligatorio che il concorrente effettui il sopralluogo alla presenza del personale dell'ATA o da questa delegato, salvo che l'impresa non l'abbia già effettuato in occasione della partecipazione alla precedente procedura di gara bandita nel 2018 per il medesimo servizio nel Comune di Senigallia (in tale ultima ipotesi il concorrente dovrà allegare copia dell'attestazione di sopralluogo a suo tempo rilasciata).

A tal fine il concorrente dovrà prendere contatti direttamente con il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Massimo Stella e mail: stella@atarifiuti.an.it che rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato attestante la presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; la mancata effettuazione del sopralluogo (salvo, come sopra detto, non sia già stato effettuato nella precedente gara) costituisce, invece, causa di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi alla gara sono quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo

45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice).

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice).

- è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

- è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti:

Offerta tecnica: max 70 punti

Offerta economica: max 30 punti

La scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi e l'aggregazione dei punteggi è stata eseguita sulla scorta delle indicazioni operative suggerite da ANAC nelle *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016, così come aggiornate con delibera 424 del 2 maggio 2018.

Si specifica che:

- la commissione giudicatrice, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di: aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea; di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

- ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento sul punteggio dell'Offerta Tecnica pari a **38/70**. Il concorrente **sarà**

escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, prima della riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.

-dopo aver valutato le offerte tecniche e assegnato a ciascuna il relativo punteggio, i punteggi complessivi verranno riparametrati nel seguente modo:

- miglior offerta tecnica: 70 punti

- altre offerte: in proporzione.

- ai sensi del comma 3, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, procederà alla verifica della congruità delle offerte che presentano sia per i punti relativi alla componente prezzo, sia la somma dei punti relativi alla componente qualità dell'offerta, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Per la valutazione dell'anomalia si terrà conto del punteggio complessivo ottenuto dopo la riparametrazione.

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

	Componente	Punteggi
T	QUALITA' DELL'OFFERTA	70
E	PREZZO	30

Il punteggio della componente qualità è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	Elementi e sub-elementi di valutazione	Punteggi	
		Tipologia	P_i / P_E
	T.1. Caratteristiche ambientali		15

T	T.1.a) Classe ambientale di omologazione delle spazzatrici - Categoria non inferiore a EURO 5 (ai sensi del DM del 13 febbraio 2014)	tabellare	5
	T.1.b) Trazione alternativa dei mezzi (escluse spazzatrici)- CNG, LNG, ibrida o elettrica (ai sensi del DM del 13 febbraio 2014)	tabellare	5
	T.1.c) Contenimento degli impatti acustici delle spazzatrici	qualitativo	5
	T.2. Qualità del Servizio		45
	T.2.a) Proposte di pulizia di pozzi e pozzetti	qualitativo	15
	T.2.b) Proposte di intensificazione del servizio di spazzamento base e/o di servizio disinfezione strade, in occasione di manifestazioni	qualitativo	15
	T.2.c) Proposta di fornitura e installazione segnaletica stradale di divieti di sosta per efficientamento del servizio di spazzamento meccanico	tabellare	10
	T.2.d) Organizzazione del pronto intervento a chiamata	qualitativo	5
	T.3 Clausole sociali (ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016)		10
	T.3.a) Impiego nel servizio di personale attualmente operante	quantitativo	10
E	E.1 Offerta economica Prezzo (ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara € 1.744.000,00 inteso come corrispettivo per l'intera esecuzione del servizio previsto nel CSA.	quantitativo	30

Si precisa che laddove il sub-peso sia riconducibile a dati oggettivi, l'assegnazione del punteggio avverrà in maniera oggettiva (punteggio tabellare e quantitativo); negli altri casi il punteggio verrà assegnato discrezionalmente ad esclusivo e insindacabile giudizio della commissione giudicatrice (punteggio qualitativo).

Di seguito si riporta il dettaglio delle modalità di attribuzione dei punteggi.

T.1. Caratteristiche ambientali

Per la verifica del criterio di cui al punto *T.1.* l'Offerta Tecnica dovrà contenere l'elenco delle spazzatrici e degli altri mezzi che il concorrente intende impiegare per l'intero svolgimento del servizio con indicazioni circa la classe ambientale di omologazione, l'alimentazione e indicazioni circa le soluzioni tecniche adottate per il contenimento degli impatti acustici.

T.1.a) Classe ambientale di omologazione delle spazzatrici - Categoria EURO 5 (ai sensi del DM del 13 febbraio 2014)

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.1.a* dovrà essere calcolata la percentuale delle spazzatrici con motorizzazione non inferiore a EURO 5 rispetto al totale parco mezzi presentato nell'Offerta Tecnica.

In base a tale percentuale verranno attribuiti i coefficienti, variabili tra zero ed uno, con il seguente criterio tabellare:

- Si attribuisce $V(T.1.a) = 0,00$ al concorrente con percentuale di spazzatrici aventi motorizzazione non inferiore a EURO 5 compresa tra il 0,01% e il 40,00% del totale dei mezzi che intende utilizzare;
- Si attribuisce $V(T.1.a) = 0,66$ al concorrente con percentuale di mezzi aventi motorizzazione non inferiore a EURO 5 compresa tra il 40,01% e il 75,00% del totale dei mezzi che intende utilizzare;
- Si attribuisce $V(T.1.a) = 1$ al concorrente con percentuale di mezzi aventi motorizzazione non inferiore a EURO 5 maggiore del 75,01% del totale dei mezzi.

T.1.b) Trazione alternativa degli altri mezzi - CNG, LNG, ibrida o elettrica (ai sensi del DM del 13 febbraio 2014)

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.1.b* dovrà essere calcolata la percentuale dei mezzi (escluse spazzatrici) a trazione alternativa, cioè i mezzi alimentati a CNG (gas naturale compresso), LNG (gas naturale liquefatto), ibridi e elettrici, rispetto al totale parco che si intende utilizzare per l'esecuzione dell'appalto.

In base a tale percentuale verranno attribuiti i coefficienti, variabili tra zero ed uno, con il seguente criterio tabellare:

- Si attribuisce $V(T.1.b.) = 0,00$ al concorrente con percentuale di mezzi (escluse spazzatrici) a trazione alternativa compresa tra il 0,00% e il 40,00% del totale dei mezzi;
- Si attribuisce $V(T.1.b.) = 0,66$ al concorrente con percentuale di mezzi (escluse spazzatrici) a trazione alternativa compresa tra il 40,01% e il 75,00% del totale dei mezzi;
- Si attribuisce $V(T.1.b.) = 1,00$ al concorrente con percentuale di mezzi (escluse spazzatrici) a trazione alternativa maggiore del 75,01% del totale dei mezzi.

T.1.c) Contenimento degli impatti acustici delle spazzatrici

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.1.c* verranno valutate le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il contenimento degli impatti acustici nelle fasi di spazzamento.

I coefficienti $V(T.1.c.)$ sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le procedure indicate nelle linee guida ANAC *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”* approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 così come aggiornate con delibera 424 del 2 maggio 2018.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri indicati. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti.

Concorrent Concorrent Concorren Concorren Concorrent

	e B	e C	te D	te E	e N
Concorrente A					
Concorrente B					
Concorrente C					
Concorrente D					
Concorrente N-1					

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo 1 (uno) al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

T.2 Qualità del servizio

Per la verifica del criterio di cui al punto T.2. l'Offerta Tecnica dovrà contenere le proposte tecniche e le relative modalità di effettuazione di eventuali migliorie del servizio base.

Si specifica che qualora l'Offerta Tecnica presenti migliorie relative ai criteri T.2.a) e T.2.c), la stessa dovrà indicare necessariamente precisi riferimenti ai contenuti degli Allegati 1 e 2 del CSA (a titolo di esempio n. di interventi, nome della via, ecc.), pena la non attribuzione del relativo punteggio.

T.2.a) Proposte di pulizia di pozzi e pozzetti (art. 39.3 del CSA)

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio T.2.a verranno valutate eventuali proposte di servizio pulizia pozzi e pozzetti in alcune zone della città. La

proposta dovrà indicare le modalità di effettuazione del servizio e dovrà indicare nel rispetto dell'Allegato 2 al CSA, le zone dove si prevede di svolgere il servizio.

I coefficienti $V(T.2.a.)$ sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità indicate al punto *T.1.c.* del presente documento.

T.2.b) Proposte di intensificazione del servizio di spazzamento base (art. 38.5 del CSA) e/o di servizio disinfezione strade (art. 39.2 del CSA), in occasione di manifestazioni

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.2.b* verranno valutate eventuali proposte di servizi in occasione di manifestazioni, sia quale integrazione dei servizi base di spazzamento (Allegato 1) che di interventi di disinfezione. La proposta dovrà indicare le frequenze e le modalità di effettuazione del servizio offerto facendo riferimento alle manifestazioni previste per l'anno 2018 all'art. 38.5 del CSA.

I coefficienti $V(T.2.b.)$ sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità indicate al punto *T.1.c.* del presente documento.

T.2.c) Proposta di fornitura e installazione segnaletica stradale divieto di sosta per efficientamento del servizio di spazzamento meccanico

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.2.c* verranno valutate eventuali proposte tecniche riguardanti la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale fissa di divieto di sosta.

La segnaletica dovrà essere finalizzata ad efficientare il servizio di spazzamento meccanico e meccanico/manuale in una o più vie tra quelle evidenziate all'Allegato 1 al CSA (caratterizzate da spazzamento meccanico, meccanico/manuale con frequenza settimanale) ed essere conforme al Codice della strada.

I coefficienti sono assegnati valutando, in termini di lunghezza strada, le vie per le quali il concorrente offre segnaletica stradale rispetto alla lunghezza totale delle vie

contrassegnate nell'Allegato 1 del CSA. Il criterio di attribuzione dei coefficienti è il seguente:

- Si attribuisce $V(T.2.c.) = 0,00$ al concorrente che non offre l'installazione di detta segnaletica;
- Si attribuisce $V(T.2.c.) = 0,25$ al concorrente che offre l'installazione di detta segnaletica fino al 25% ($>0\% \leq 25\%$) delle vie con spazzamento meccanico settimanale evidenziate nell'Allegato 1 (misurate in termini di lunghezza strada);
- Si attribuisce $V(T.2.c.) = 0,50$ al concorrente che offre l'installazione di detta segnaletica fino al 50% ($>25\% \leq 50\%$) delle vie con spazzamento meccanico settimanale evidenziate nell'Allegato 1 (misurate in termini di lunghezza strada);
- Si attribuisce $V(T.2.c.) = 0,75$ al concorrente che offre l'installazione di detta segnaletica fino al 75% ($>50\% \leq 75\%$) delle vie con spazzamento meccanico settimanale evidenziate nell'Allegato 1 (misurate in termini di lunghezza strada);
- Si attribuisce $V(T.2.c.) = 1,00$ al concorrente che offre l'installazione di detta segnaletica in tutte quelle vie con spazzamento meccanico settimanale evidenziate nell'Allegato 1.

T.2.d) Organizzazione del pronto intervento a chiamata

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.2.d*, verranno valutate proposte migliorative di organizzazione del pronto intervento a chiamata, rispetto a quanto già previsto all'art. 38.1 del CSA. La proposta dovrà concernere i tempi e modalità di attivazione dell'intervento, la composizione della squadra e la disponibilità della squadra nell'arco della giornata/settimana.

I coefficienti $V(T.2.d)$ sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", con le stesse modalità indicate al punto *T.1.c.* del presente documento.

T.3 Clausole sociali (ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016)

Al fine di promuovere la continuità occupazionale verranno valutate proposte d'impiego del personale che sta attualmente svolgendo il servizio a tempo determinato.

Per la verifica del criterio di cui al punto *T.3*, l'Offerta Tecnica dovrà contenere una dichiarazione d'impegno che indichi il numero di unità di personale che il concorrente si impegna ad assumere tra il personale che attualmente sta svolgendo il servizio estivo. L'impegno dovrà prevedere l'assunzione del personale per l'intera durata del contratto e nelle forme previste dal contratto CCNL del settore ambiente, con le modalità previste dalle norme vigenti.

T.3.a. Impiego nel servizio del personale attualmente operante a tempo determinato

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al sub-criterio *T.3.a*, verrà valutato il numero di unità di personale che il concorrente si impegna ad assumere, nella forma, modalità e tempi sopra descritti, per mezzo del seguente criterio:

- al concorrente che non manifesta l'impegno ad assumere il personale attualmente impiegato o che si impegna ad assumerne in numero minore o uguale a 5 unità si dovrà attribuire:

$$V(T.3.a) = 0$$

- al concorrente che si impegna ad assumere il personale attualmente impiegato in numero maggiore a 5 unità si dovrà attribuire il coefficiente $V(T.3.a)$ per mezzo della formula sottostante:

$$V(T.3.a) = 1 - \frac{(n_a - n_{max})}{(5 - n_{max})}$$

Dove:

n_a è il numero di unità di personale che il concorrente (a) per il quale si calcola il punteggio si impegna ad assumere;

n_{max} è il numero massimo di unità di personale, tra tutte le offerte presentate, che i concorrenti si impegnano ad assumere.

E.1 Offerta Economica

L'Offerta Economica dovrà indicare il ribasso percentuale unico, sia in cifre che in lettere, inteso come unico sconto da applicare all'importo posto a base d'asta per l'esecuzione dell'intero servizio.

I coefficienti per l'Offerta Economica - $V(E.1)$ - verranno attribuiti con il metodo bilineare, applicando cioè la formula prevista al punto IV delle linee guida ANAC *Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 così come aggiornate con delibera 424 del 2 maggio 2018.

Per $A_i \leq A_{soglia}$:

$$V(E.1) = 0,80 * \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

Per $A_i > A_{soglia}$:

$$V(E.1) = 0,80 + 0,20 * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte presentate (ribasso sul prezzo);

A_i = valore dell'offerta (ribasso) indicata dal concorrente per il quale si calcola il coefficiente;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

GRADUATORIA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti degli elementi qualitativi e quantitativi, determinerà, per ogni offerta, un unico indice di valutazione totale, $C(TOT)$, attribuito al concorrente (a) attraverso la seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$C(TOT)_a = \left(\sum_n V(T_{i,j})_a * P_i \right) + V(E.1)_a * P_E$$

Dove:

$V(T_i)$ = Coefficienti della componente qualità dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) e al sub-elemento (j);

$V(E.1)$ = Coefficiente della componente prezzo dell'offerta (a);

n = numero totale dei sub-elementi (j);

P_i = punteggi dei sub-elementi (j) qualità dell'offerta (max 70 pti.);

P_E = punteggio attribuito all'elemento prezzo (max 30 pti.).

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo C(a)_{TOT} maggiore. In caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l'offerta che ha riportato il maggior punteggio nell'Offerta Tecnica; in caso di ulteriore parità verrà preferita l'offerta che ha riportato il maggior punteggio nella componente qualità T2 (*Qualità del servizio*); in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Si precisa che, sia per l'offerta economica (cioè il ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara), sia per il calcolo dei coefficienti e delle percentuali, verranno utilizzate due cifre decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

PROCEDIMENTO

- Termine di presentazione delle offerte: 04/03/2019, alle ore 09.00

- Nomina della commissione giudicatrice

- **5/03/2019, alle ore 09.00** seduta pubblica per:

▪ esame della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti. Tale seduta si svolgerà in presenza del Dott. Fabrizio Basso, in qualità di Organo di gara e della Dott.ssa Jasmin Massaccesi in funzione di verbalizzante e si terrà presso l'Area Appalti e Contratti – sita al primo piano di Strada di Passo Varano n. 19 – Ancona.

- Ulteriore seduta pubblica da fissarsi e comunicare ai concorrenti per l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al solo fine di dare menzione del loro contenuto da parte della commissione giudicatrice.

- Esame, in seduta riservata, della offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice.

Riapertura seduta pubblica per:

- lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, apertura delle buste contenenti l'offerta quantitativa, attribuzione dei relativi punteggi e compilazione della graduatoria da parte della commissione giudicatrice. Verifica della anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 da parte del RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del suddetto decreto, si prevede in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse.

Data l'estrema urgenza di addivenire all'affidamento del servizio, il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la offerta economica, le giustificazioni a corredo della complessiva congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del suddetto decreto.

I verbali di gara relativi alle sedute pubbliche verranno pubblicati entro i successivi due giorni.

ATTENZIONE: data ed ora di eventuali riaperture della seduta pubblica verranno rese note mediante apposita pubblicazione sulla piattaforma suddetta.

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci*

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma visionabili al seguente link: https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php, nonché all'estratto delle stesse che qui si intende riportato integralmente quale parte sostanziale ed integrante del presente disciplinare (ALL. 5).

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di tre buste chiuse, denominate rispettivamente: “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnico qualitativa”, “C- Offerta economica”.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:

a) domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente.

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);

b) DGUE, ai fini dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all’operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL’INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.** In caso di partecipazione in RTI, l’operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento;

c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest’ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell’ambito del DGUE. In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dall’interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell’All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico offerente;

d) quietanza del versamento (deve riportare l’indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria prodotte e sottoscritte digitalmente;

e) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/16. **Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in**

- contanti o mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- f) (per l'impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'ALL. 3;
- g) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;
- h) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (ALL.4);
- i) in caso di avvalimento, tutta la documentazione richiesta dall'art. 89 del D.L.gs. 50/2016;
- l) passoe;
- m) ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;
- n) D.G.U.E. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni singolo subappaltatore indicato nella terna. Lo stesso va compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **Oltre che in xml il DGUE dovrà essere inserito anche in formato pdf;**
- o) attestazione di avvenuto sopralluogo (salvo l'impresa non l'abbia già effettuato in occasione della partecipazione alla precedente procedura di gara bandita nel 2018 per il medesimo servizio nel Comune di Senigallia);
- p) capitolato speciale di appalto sottoscritto digitalmente per accettazione delle sue clausole.

BUSTA B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere un progetto relativo all'espletamento dei servizi

oggetto del presente appalto (come descritti nel Progetto del servizio e nel Capitolato Speciale d'Appalto).

Il progetto dovrà essere illustrato con una relazione non più lunga di n. 30 facciate scritte su carta bianca, stampata su fronte, del formato A4, margini 2 cm., carattere Times New Roman 12, interlinea 1.15. Sono ammessi eventuali schemi o disegni per ulteriori n. 10 facciate in formato superiore ad A4 ripiegate in formato A4. Il progetto dovrà essere sviluppato seguendo lo stesso ordine degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati e contenere, all'inizio, l'indice dei capitoli e dei sotto-capitoli. Rimane a discrezione del concorrente la scelta di quanto spazio dedicare ad ogni singolo capitolo, fermo restando lo spazio massimo consentito per la relazione finale di cui sopra. Potranno essere inseriti eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle utili a facilitare la comprensione della proposta. La proposta progettuale dovrà, inoltre, essere sottoscritta dal concorrente su ogni facciata. Qualora sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerata con la formula "pagina n. X di n. Y", oppure "X/Y", ovvero l'ultima pagina riporti l'indicazione "relazione composta da n. Y pagine" (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un Procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa e non potrà presentare correzioni

valide se non controfirmate.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che a seguito dell'espletamento della procedura di gara non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere dati di tipo economico tali da far rendere conoscibile l'offerta economica presentata.

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando la procedura guidata proposta dalla piattaforma, così come illustrata all'interno delle norme tecniche, deve contenere il ribasso percentuale unico, sia in cifre che in lettere, inteso come unico sconto da applicare all'importo biennale di Euro 1.744.000,00 posto a base d'asta per l'esecuzione dell'intero servizio. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA DISCIPLINA DI GARA E RIPORTATE NELL'ALL. 1

Nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare, ogni concorrente deve altresì:

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento del servizio sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione delle determinazioni dirigenziali 181 del 28/12/2018, n. 11 del 29/01/2019 e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto ivi previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa, e dunque, sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.gs. 50/2016.

A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta (Si specifica, al riguardo, che la dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, dovendo le argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità dell'offerta tecnica e know how qualificabile come distinto bene aziendale).

Qualora l'impresa concorrente non renda tale dichiarazione oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

Analoga motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente.

Si precisa che in caso di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375>

- di impegnarsi ad eseguire nuovi servizi analoghi, nel caso in cui l'ATA dovesse richiederlo; si stima che il possibile valore di detti nuovi servizi analoghi sia quantificabile per il periodo contrattuale, compresi eventuali rinnovo e proroga, in euro 900.000,00 (novecentomila/00).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPALTO

1. L'aggiudicatario dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio:

- comprova della presenza di almeno una struttura immobiliare di adeguate dimensioni, per il ricovero di mezzi e personale, compreso lo scarico e lavaggio mezzi, situato a non oltre 10 Km. di distanza in linea d'aria dall'impresa principale del Municipio del Comune di Senigallia (AN) - Piazza Roma n. 8;
- il programma di dettaglio di esecuzione del servizio;
- l'elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione - portata - classe ambientale di omologazione - alimentazione) delle spazzatrici impiegate per la realizzazione del servizio;
- il nominativo del referente dell'impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni, compreso il personale in subappalto;
- la copia del PSC e del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" inerenti le singole attività oggetto dell'appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2. è facoltà dell'ATA, prima della stipula del contratto, di non far eseguire parzialmente o in toto le migliorie proposte dall'operatore economico in sede di offerta (ancorché oggetto di valutazione ed attribuzione di specifico punteggio in sede di gara), senza alcun onere per ATA stessa; in tale evenienza l'ATA detrarrà il valore corrispondente di dette migliorie dichiarato in sede di offerta dal corrispettivo base.

E' obbligo del concorrente dichiarare che la propria offerta economica è comunque congrua nel caso in cui l'ATA eserciti la suddetta facoltà.

ALTRE INFORMAZIONI

- gli allegati al disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal capitolato d'appalto, nonché le coperture assicurative previste all'art. 10 del capitolato speciale di appalto;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si aggiudicherà l'appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché conveniente ed idonea, come sopra indicato;
- le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà rimborsarle all'ATA ed ammontano indicativamente ad Euro 3.500,00;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- l'ATA si riserva la facoltà di avvio del servizio in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto;
- le disposizioni della presente *lex specialis* sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- responsabile unico del procedimento è Ing. Massimo Stella, tel.0731/59804–200969 (e mail: stella@atarifiuti.an.it);
- responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; indirizzo e-mail:j.massaccesi@provincia.ancona.it; e mail pec: appalti.contratti@cert.provincia.ancona.it);

- informazioni riguardanti la procedura di gara possono essere richieste tramite la piattaforma telematica;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
 - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

(Avv. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.

ALL. 2 Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti diversi dal legale rappresentante

ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991

ALL. 5 Estratto norme tecniche